Civile Ord. Sez. 3 Num. 16809 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA
Data pubblicazione: 26/06/2018

CC

ORDINANZA

sul ricorso 24808-2013 proposto da:

MINESE MARGHERITA MNSMGH44T62D643O, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SAVERIO MUSSARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUIGI MATTA giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2018

953

ACQUA TEAM RIVOLI SRL in persona del proprio Amministratore Delegato Prof. MARCO BENATI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

VIZZONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO MORTAROTTI giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 530/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

1. Margherita Minese ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino N. 479/2013 che, confermando la pronuncia del Tribunale, respinse la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta a bordo piscina, avvenuta presso il parco acquatico di Rivoli nel 2007, ascritta all'insidiosità del bordo interno della vasca su cui era transitata, con responsabilità del gestore dell'impianto ex artt. 2051 e 2043 c.c.
2. La Acqua Team Rivoli Srl resiste con controricorso .
3. Il Collegio ha deliberato che la motivazione venga estesa in forma semplificata.

Considerato che :

1. Con il primo motivo, la ricorrente deducendo, ex art. 363 n° 6 e 5 , violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 lamenta che la Corte d'Appello aveva erroneamente ricostruito la responsabilità dedotta confondendo "l'occasione" dell'evento con il nesso causale ed omettendo di considerare che nonostante la staticità del bene non poteva essere esclusa una situazione di pericolo.

   Il motivo è inammissibile perché: 1) viene citata una norma inesistente; 2) anche a voler ritenere che si sia trattato di un lapsus calami e che il ricorrente intendesse richiamare l'art. 360 n° 3 e/o n° 5 cpc , la censura chiede, nella sostanza, una rivalutazione del merito della dinamica del fatto e delle prove già compiutamente esaminate dalla Corte d'Appello, rivalutazione che, in presenza di motivazione sufficiente, congrua e logica e come tale non riconducibile al vizio di cui all'art. 360 n° 4 cpc , non e' più consentita in sede di legittimita'.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce , ancora, la violazione dell'art. 2697 c.c in relazione all'art. 360 n° 3,4,5 : lamenta che la Corte aveva,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in definitiva, posto la colpa del sinistro a suo carico affermando che aveva camminato in un punto pendente per lo scolo delle acque e dotato comunque, di pavimentazione antiscivolo; aggiunge che i giudici d'appello avevano, in tal modo, invertito l'onere della prova in relazione al caso fortuito ritenendo dimostrata la presenza a bordo piscina di materiale idoeneo a prevenire le cadute, senza che ciò fosse stato effettivamente dimostrato ed essendo, anzi, contraddetto dallo stesso evento oggetto della controversia.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo sono stati richiamati genericamente tre vizi concorrenti in riferimento ad una sola norma che si assume violata, senza alcuna indicazione di specifici profili di censura a ciascuno di essi riferita : al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 19959/2014) .

A ciò si aggiunge che anche la critica in esame postula genericamente una rivalutazione complessiva di merito della controversia, preclusa in questa sede : al riguardo, deve ribadirsi che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 25332/2014), ma deve individuare con esattezza i profili di cui chiede la cassazione collegandoli specificamente ai vizi rubricati.

In conclusione il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2400,00 per compensi oltre accessori e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del 23.3.2018.

IL PRESIDENTE

Giacomo Travaglino

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale